



***COMUNE DI ELINI***

**Provincia dell'Ogliastra**

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 17/09/2014  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/10/2015

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

## **ART. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della L.07.08.1990 n. 241, così come sostituito dall'art. 52 del D.Lgs n. 33/2013, disciplina la concessione in uso di locali comunali a Enti, Organismi partecipativi, Associazioni, Partiti e Movimenti politici, Gruppi organizzati e Privati.
2. I locali soggetti al presente regolamento sono i seguenti:
  - a) Sala Consiliare
  - b) Sala Polifunzionale -via Pompei
  - c) Centro di aggregazione sociale- via Grazia Deledda snc
  - d) Locali ludoteca- via Grazia Deledda n. 4
  - e) Locale "Cumbissia"
  - f) Casa Museo
  - g) Palestra comunale
  - h) campo sportivo con annessi locali
  - i) altri
3. I locali potranno essere utilizzati sia separatamente che congiuntamente nell'ambito di un'unica manifestazione, alle condizioni prescritte dal presente regolamento.
4. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.
5. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme di esercizio per i locali di pubblico spettacolo di cui al T.U.L.P.S.

## **ART. 2 - Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali**

1. Possono chiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:
  - a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale.
  - b) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997.
  - c) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.08.91, n. 266).
  - d) Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91).
  - e) Comitati di partecipazione.
  - f) Partiti e Movimenti politici.
  - g) Organizzazioni Sindacali.

h) Parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse.

i) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private.

j) Gruppo volontari Protezione civile.

k) Pro Loco

l) Privati

m) Enti pubblici.

2. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.

### **ART. 3 - Esclusioni**

1. I locali non possono venire utilizzati per attività aventi il solo scopo di lucro, salvo che vengano riconosciute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse e con attività sociali, aggregative, culturali, sportive e con applicazione delle tariffe previste.
2. Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

### **ART. 4 - Tipi di concessione**

1. Per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 è previsto il rilascio di in base ai seguenti tipi di concessione:

**concessione a titolo gratuito** nel caso in cui le iniziative siano direttamente organizzate dall'Amministrazione o da organismi che agiscano in collaborazione con essa o patrocinate dalla stessa per la quale si ravvisino ragioni di pubblico interesse tali da motivare la concessione a titolo gratuito della struttura, da esplicitare nella delibera di Giunta di approvazione delle relative tariffe.

Ferma restando la competenza della Giunta in merito all'uso gratuito dei locali, i provvedimenti di concessione sono disposti dal Responsabile del Servizio, nelle modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

**concessione a titolo oneroso** in tutti i casi, ad esclusione di quelli riconducibili alle concessioni a titolo gratuito.

Le tariffe di concessione dei locali sono determinate dalla Giunta Comunale, che provvederà all'approvazione e ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio

provvedimento, tenuto conto dei costi di gestione dei locali, della durata dell'utilizzo e/o secondo il criterio della residenza/sede nel Comune di Elini del soggetto richiedente;

L'importo dovuto dovrà essere versato secondo i termini e le modalità stabilite nella relativa deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle tariffe.

### **concessione con riduzione della tariffa**

La concessione con riduzione della tariffa dell'80 % sarà possibile limitatamente alla concessione in uso del campo sportivo e dei locali ad esso annessi, nei seguenti casi:

- attività svolta da Enti, Associazioni e gruppi aventi sede legale e operativa in Elini, il cui statuto o atto costitutivo non preveda il fine di lucro e persegua le seguenti finalità:
  - svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi
  - operare per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi
  - perseguire le finalità culturali o sociali delle iniziative senza costi di accesso per gli utenti iscritti;
  - organizzare eventi che coinvolgano le varie fasce d'età della popolazione residente

Le Associazioni senza scopo di lucro, per fruire di eventuali riduzioni tariffarie, o esenzioni, dovranno presentare apposita domanda, corredata dai documenti comprovanti il diritto ad ottenere la riduzione

Ferma restando la competenza della Giunta in merito all'uso gratuito e riduzione dei locali, i provvedimenti di concessione sono disposti dal Responsabile del Servizio, nelle modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

### **ART. 5 - Modalità di concessione dei locali**

1. I locali di cui all'art. 1 sono concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa apposita domanda da redigersi attraverso specifici moduli in dotazione presso gli uffici del Comune e pubblicati sul sito internet del Comune di Elini.
2. I locali possono essere concessi ai soggetti interessati che ne faranno richiesta, secondo il calendario presentato e recepito nell'atto di concessione.

3. L'accesso ai locali avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto destinatario, con le modalità specificate all'art. 6, commi 8 e 9.
4. Costituisce titolo per l'accesso e l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 l'autorizzazione appositamente rilasciata dal Comune su istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate all'art. 7. Tale provvedimento, rilasciato dal Responsabile del Servizio, deve fare espresso riferimento all'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritto dal soggetto richiedente.
5. Per la Sala Consiliare la concessione di cui al comma 4 viene rilasciata del Responsabile del Servizio, previo visto del Sindaco.
6. Presso l'Ufficio Protocollo del Comune è tenuto un apposito registro, ove vengono annotati i provvedimenti di concessione dei locali, contenenti i dati del soggetto richiedente.

#### **ART. 6 - Responsabilità ed oneri per l'utilizzo dei locali**

1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale.
3. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo, dell'inosservanza di dette norme.
4. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio.
5. I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell'utilizzo; i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Responsabile del Servizio, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Responsabile del Servizio provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese.
6. Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali.
7. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il Responsabile del Servizio o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti, annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi.
8. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di

rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.

9. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano uno dei locali elencati all'art. 1, comma 2, depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.
10. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.
11. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienicosanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.

#### **ART. 7 - Modalità della richiesta**

1. L'istanza per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 dovrà essere presentata per iscritto, indirizzata al Sindaco, su specifico modulo in dotazione presso gli uffici comunali e sul sito del comune di Elini nei termini indicati nel presente regolamento, e compilata da parte dell'utilizzatore o, nel caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile.
2. A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione indicando:
  - a. le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento;
  - b. la tariffa d'utilizzo stabilita da apposito provvedimento di Giunta Comunale sulla base del presente Regolamento.
3. Per l'utilizzo dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire al Comune almeno 3 giorni prima rispetto alla data della manifestazione.
4. A fronte delle istanze presentate, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro 3 giorni dalla data di protocollo della richiesta.
5. Con l'atto di autorizzazione all'utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento e quelle disposte nell'autorizzazione suddetta.

#### **ART. 8 – Diniego, sospensione e revoca**

1. L'istanza viene rigettata nei casi previsti dall'art. 3, quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare pregiudizio all'immobile o agli arredi, o vi sia

un'inderogabile esigenza dell'Amministrazione Comunale.

2. Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.
3. L'inadempienza alle norme del presente regolamento comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.

#### **ART. 9 - Uso della Sala Consiliare**

1. La Sala Consiliare è destinata prioritariamente alle attività degli organi istituzionali e degli Uffici dell'Ente ed è utilizzata per fini istituzionali derivanti dall'attività insita dell'Ente.
2. In casi particolari, in occasione di eventi, cerimonie o iniziative cui l'Amministrazione partecipa, la Sala Consiliare può essere utilizzata anche da Gruppi o Associazioni che collaborano con l'Amministrazione per l'organizzazione dell'iniziativa.
3. la Sala Consiliare può essere concessa anche a Enti, Gruppi o Associazioni che non operino in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, sentito il Sindaco.
4. L'utilizzo per gli scopi di cui ai commi 2 e 3 è gratuito.
5. Per l'utilizzo di cui al comma 3, il soggetto concessionario dovrà effettuare apposita domanda su modello in dotazione presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune di Elini, con le modalità specificate all'art. 7 del presente Regolamento.

#### **ART. 10 – Regolamenti integrativi.**

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento, si rinvia ad altri eventuali specifici regolamenti integrativi del presente.

#### **ART. 11 – Consiglieri comunali**

L'Amministrazione Comunale mette gratuitamente a disposizione per le riunioni dei propri consiglieri, dei locali, individuati di volta in volta a seconda della disponibilità degli stessi. Per tale utilizzo il consigliere dovrà presentare apposita domanda presso l'Ufficio Segreteria.

